

			CENTRALE UNICA di COMMITTENZA Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala Provincia di Verona Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR) e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it
P.IVA 01536590233	P.IVA. 00659900237	P.IVA 00457160232	

VERBALE DI GARA n. 3

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLO SVINCOLO S.S. 434 IN FRAZIONE CA' DEGLI OPPI - PRIMO STRALCIO "NUOVA ROTATORIA SU STRADA PROVINCIALE S.P. N. 21 E COMPLETAMENTO 1° STRALCIO PISTA CICLOPEDONALE".
CIG 7747426230 - CUP H31B17000460004

VERIFICA ANOMALIA OFFERTA

PREMESSO che:

- nella seduta di gara del giorno 19.02.2019, al termine delle operazioni di valutazione, il Seggio di gara, ha individuato quale migliore offerta quella presentata dalla ditta NUOVO CENTRO EDILE SRL con sede in via L.A. Piccirillo n. 57, Portico di Caserta (CE), con un ribasso del 19,527%;
- procedendo al calcolo della soglia di anomalia, utilizzando il metodo di precedentemente individuato (lettera "d" dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), la soglia di anomalia è risultata corrispondere al ribasso del 14,9898%;
- secondo quanto previsto dal medesimo art. 97, l'offerta presentata dalla ditta NUOVO CENTRO EDILE SRL, è risultata anormalmente basse, rimandando pertanto al RUP le opportune verifiche;

DATO ATTO che:

- con ns. nota prot. n. 3147 del 19.02.2019 sono state richieste alla ditta prima classificata le opportune giustificazioni, da presentarsi entro il 06.03.2019;
- non ricevendo alcuna documentazione, con ns. nota prot. n. 4349 del 07.03.2019, veniva sollecitato l'invio di quanto richiesto, accordando una proroga fino al giorno 11.03.2019, precisando che in caso di inadempimento, non sarebbe stato concesso altro tempo, proseguendo con l'esame del concorrente secondo classificato;

EVIDENZIATO che, in data odierna, il seggio di gara riunitosi, può solo prendere atto che entro il giorno 11.03.2019, la ditta NUOVO CENTRO EDILE SRL non ha prodotto le giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara e non ha nemmeno fornito comunicazioni o spiegazioni di alcun tipo, in merito a tale ritardo;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale,

VALUTATO che :

- diverse sentenze del Consiglio di Stato affermano che il giudizio di anomalia costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (Sentenza del Consiglio di Stato n° 2573/2015, n. 430 sez. V del 23/1/2018 e altre), che è nella competenza e nella professionalità del RUP e del seggio di gara valutare la congruità dell'offerta;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
- l'Amministrazione mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito, attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini della corretta esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che :

- l'offerta economica della ditta prima in graduatoria è risultata anormalmente bassa in misura superiore alla soglia di circa il 4,5%;
- la ditta prima in graduatoria non ha prodotto alcuna giustificazione dei prezzi offerti in sede di gara, assumendo un contegno dilatorio e lesivo dei principi di correttezza pre-contrattuale;

RITENUTO che :

- il costo complessivo del personale indicato dalla ditta quantificato in € 103.200,00 per i lavori di che trattasi, non possa essere garantito dal prezzo offerto, in quanto ritenuto troppo elevato rispetto alle altre offerte pervenute;
- la ditta ha offerto per l'operaio al quarto livello un prezzo di 21,49 Euro/ora inferiore ai prezzi minimi stabiliti dal Ministero del Lavoro;
- non risulta giustificato un costo complessivo del personale così elevato come offerto in rapporto al prezzo degli operai di quarto livello, così come si evince dall'offerta economica;
- il costo della fornitura dei materiali a piè d'opera, per i noli dei macchinari/trasporti/prestazioni verso terzi non risulta sostenibile con il ribasso d'asta effettuato in sede di gara;
- il ribasso rispetto alla base d'asta offerto, rendono nel complesso l'offerta incongrua, ritenendo che non vi siano marginalità per realizzare il lavoro, in quanto i prezzi offerti non si ritengono remunerativi e non sono in grado di soddisfare i costi minimali per acquisire i materiali ed effettuare i lavori nel pieno rispetto della legge;
- non sono pervenute alla stazione appaltante le giustificazioni richieste nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione;

Il Seggio di Gara propone di:

- notificare alla **NUOVO CENTRO EDILE SRL con sede in via L.A. Piccirillo n. 57, Portico di Caserta (CE)**, prima in graduatoria, la conclusione del procedimento amministrativo, comunicando alla stessa l'esclusione dalla procedura risultando l'offerta presentata non congrua e procedendo altresì all'escussione della garanzia provvisoria (Tar Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza depositata il 13 novembre 2015 n. 1499) ed alla segnalazione dell'inadempimento all'ANAC;
- procedere all'attivazione della procedura di verifica della congruità dell'offerta della ditta seconda in graduatoria in quanto l'offerta anche per quest'ultima risulta anormalmente bassa.

Oppeano, 11 marzo 2019

Il RUP: Ing. Giovanni Spimpolo

Verbalizzante: Lara Santilli

